CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

NETWORK GIOVANI
INGEGNERI

STARTER KIT
GUIDA PRATICA PER GIOVANI INGEGNERI

CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

PRIMA EDIZIONE

Manuale operativo per agevolare l'inserimento del Giovane Ingegnere nella professione

COORDINAMENTO PROGETTO EDITORIALE
Irene SASSETTI
Domenico CONDELLI
Valentina CHIGNOLI

COMITATO DI REDAZIONE "STARTER KIT" – 1° EDIZIONE
Irene SASSETTI, Domenico CONDELLI, Valentina CHIGNOLI, Flavio FILIPPINI, Alberto CORDIOLI, Antonietta SACCO, Giovanni CAPRONI, Irene PACINI, Luigi DELLO IOIO, Luigi DESIDERI, Luana MIONE, Marco FERRARI, Marta GUIDI, Sara CAMPACI

DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE
1° EDIZIONE LUGLIO 2026

COMPONENTI OFFICINA STARTER KIT	Ruolo/Ordine di appartenenza
Irene Sassetti	Consigliere CNI Ref. Network Giovani
Domenico Condelli	Consigliere CNI Ref. Network Giovani
Valentina Chignoli	Coordinatore Officina Starter Kit - Padova
Flavio Filippini	Varese
Alberto Cordioli	Verona
Antonietta Sacco	Catanzaro
Giovanni Caproni	Udine
Irene Pacini	Grosseto
Luana Mione	Trapani
Luigi Dello Ioio	Ravenna
Luigi Desideri	Rieti
Marco Ferrari	Cremona
Marta Guidi	Brescia
Sara Campaci	Venezia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Presidenza e Segreteria:
Via XX Settembre, 5 - 00187 Roma
Tel. 06.6976701
cni.it

CONSIGLIO DIRETTIVO

Ing. Angelo Domenico Perrini	Presidente
Ing. Carla Cappiello	Vice Presidente Vicario
Ing. Remo Giulio Vaudano	Vice Presidente
Ing. Elio Masciovecchio	Vice Presidente
Ing. Giuseppe Maria Margiotta	Consigliere Segretario
Ing. Irene Sassetti	Consigliere Tesoriere
Ing. Sandro Catta	
Ing. Ippolita Chiarolini	
Ing. Domenico Condelli	
Ing. Edoardo Cosenza	
Ing. Felice Antonio Monaco	
Ing. Tiziana Petrillo	
Ing. Alberto Romagnoli	
Ing. Deborah Savio	
Ing. Luca Scappini	

CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Sede:
Via XX Settembre, 5 - 00187 Roma
Tel. 06.85.35.47.39
info@fondazionecni.it
fondazionecni.it
mying.it

CONSIGLIO DIRETTIVO

Ing. Marco Ghionna	Presidente
Ing. Angiolo Albani	
Ing. Lorenzo Conversano	
Ing. Lorenzo Corda	
Ing. Gianluca Fagotti	
Ing. Guido Monteforte Specchi	
Ing. Raffaele Tarateta	
Ing. Antonio Zanardi	
Ing. Giuseppe Maria Margiotta	Consigliere referente CNI

Sommario

PREFAZIONE **6**

PREMESSA **7**

1. L'ORDINE DEGLI INGEGNERI **8**

1.1. Cos'è l'Ordine, quando nasce e come funziona 8

1.2. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri 10

1.3. La Fondazione CNI 12

1.4. Centro Studi CNI 13

1.5. Il CNI e l'appartenenza ad Organizzazioni ed Associazioni Internazionali 13

1.6. Attività CNI 13

1.7. Federazioni e Consulte 14

1.8. Commissioni e Gruppi di lavoro 14

1.9. Fondazioni e Associazioni 14

1.10. Consiglio di Disciplina Territoriale 14

2. ISCRIZIONE ALL'ALBO **16**

2.1. L'Albo professionale 16

2.2. Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri 16

2.3. L'Albo professionale degli ingegneri: settori, sezioni e uso del titolo professionale 16

2.4. Quota di iscrizione 17

2.5. Trasferimento presso altro Ordine o cancellazione 17

2.6. Elenchi specialistici 17

3. FORMAZIONE **18**

3.1. Obbligo formativo ingegneri 18

4. DEONTOLOGIA PROFESSIONALE, RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E OBBLIGO ASSICURATIVO 20

4.1. Deontologia professionale 20

4.2. Responsabilità dell'ingegnere e obbligo di assicurazione 20

4.3. Responsabilità solidale e tutela legale 21

4.4. Ingegneri liberi professionisti 21

4.5. Ingegneri dipendenti 22

4.6. Società d'ingegneria e forme associative 23

4.7. Carriera universitaria 23

5. INCARICHI E COMPENSI 24

5.1. Obbligo di preventivo scritto e disciplinare d'incarico 24

5.2. Equo compenso e calcolo del corrispettivo 24

5.3. Commissione pareri compensi professionali 24

6. PREVIDENZA 26

6.1. INPS 26

6.2. Inarcassa 26

6.3. Requisiti per iscrizione a Inarcassa 26

6.4. Contributi previdenziali, scadenze e adempimenti 26

6.5. Benefici per i giovani iscritti 27

6.6. Professionisti non iscritti ad Inarcassa 27

6.7. Obblighi per Società di Ingegneria e tra professionisti 27

6.8. Convenzioni Inarcassa 27

6.9. Riscatto di laurea 28

6.10. La ricongiunzione, totalizzazione e cumulo contributivo 28

7. STRUMENTI DI AUSILIO ALLA PROFESSIONE 29

7.1. Certificazioni: CERTING, Livelli di Certificazione e i requisiti di accesso 29

7.2. AGEVOLAZIONI: WORKING 29

7.3. CONVENZIONI NAZIONALI (ASSICURAZIONE RACING, ECC.) 29

7.4. EURING 29

8. SERVIZI A FAVORE DEGLI ISCRITTI 30

8.1. LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 30

8.2. LA FIRMA DIGITALE 30

8.3. LA CONVENZIONE CON UNI 30

8.4. LA CONVENZIONE CON INFORDAT 30

9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 31

9.1. IL SISTEMA ORDINISTICO 31

9.2. DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 31

9.3. AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE 32

9.4. ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 32

9.5. INCARICHI E COMPENSI 33

9.6. PREVIDENZA 34

9.7. LINK UTILI 34

9.8. CNI E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ESTERNA 35

9.9. ATTIVITÀ EDITORIALE 35

9.10. PUBBLICAZIONI 35

9.11. SOCIAL 35

PREFAZIONE

Il presente volume avvia un percorso sistematico di dialogo conoscitivo tra il CNI e i singoli Ordini Provinciali con i propri neo-iscritti e neo-laureati in Ingegneria.

Esso costituisce un primo punto di partenza, destinato ad essere aggiornato e integrato nello spirito di continuità e partecipazione che ha sempre contraddistinto la categoria degli Ingegneri.

Il volume ha carattere informativo e divulgativo ed è rivolto a quanti si accostano per la prima volta al sistema ordinistico. I capitoli che seguono forniscono le nozioni e gli strumenti necessari a comprendere cosa implica l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri.

I contenuti del manuale hanno natura meramente informativa, riguardando temi di interesse generale per la categoria degli Ingegneri, e sono privi di valore legale. Il CNI, i singoli Ordini Provinciali, le Federazioni e le Consulte declinano pertanto ogni responsabilità per eventuali danni causati a terzi dall'interpretazione o dall'uso improprio dei contenuti stessi.

A tal fine, si invitano i lettori a consultare esclusivamente le fonti giuridiche ufficiali e i siti web di Organismi, Istituzioni, Associazioni, Organizzazioni ed Enti citati nel testo.

PREMESSA

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) svolge da sempre un ruolo centrale nel coordinamento e nel dialogo tra gli Ordini territoriali, promuovendo l'unità della professione e garantendo standard condivisi di qualità e deontologia. Attraverso attività di indirizzo normativo, formazione continua e tutela degli interessi professionali, definisce linee guida tecniche e politiche che gli Ordini locali declinano operativamente sul territorio. Il Consiglio facilita inoltre lo scambio di best practice e l'armonizzazione delle procedure, supportando gli Ordini con strumenti informativi, piattaforme digitali e servizi consulenziali. Senza dimenticare l'azione di rappresentanza della categoria che il CNI svolge presso ministeri, enti pubblici e stakeholder, sostenendo le istanze degli Ordini nelle policy nazionali e nei processi decisionali. Sempre in coordinamento con gli Ordini territoriali, il Consiglio Nazionale è impegnato in un'azione di sostegno ai giovani iscritti all'Albo e ai neolaureati. Ciò avviene principalmente su tre fronti: accesso alla professione, sviluppo di competenze e orientamento al lavoro. Per i giovani, il CNI e la sua Fondazione (attraverso il progetto WorkING) promuovono indagini, career day e job meeting per facilitare l'incontro con le imprese, oltre a informare su bandi e concorsi pubblici. In molte province, Commissioni Giovani lavorano in sinergia con le linee CNI per mentoring, networking e prime esperienze professionali.

Strumento fondamentale di questo dialogo con i giovani ingegneri è il Network Giovani Ingegneri, la cui creazione risale al 18 maggio 2007. Si tratta di una "Commissione Nazionale" composta dai referenti delle commissioni giovani, delegati dai Consigli degli Ordini degli Ingegneri territoriali, finalizzata a mettere a sistema idee ed attività per costituire relazioni, proposte e progetti utili per gli ingegneri e per la società, in mutua sinergia. Proprio al Network Giovani dobbiamo l'iniziativa di questo "Starter Kit", revisionato nei contenuti dal Centro Studi del CNI, che si propone di offrire a coloro che si affacciano per la prima volta al sistema ordinistico un "vademecum" con tutte le informazioni indispensabili per muoversi all'interno del mondo che si apre dopo l'iscrizione all'Albo degli ingegneri. Nel volume troverete tutto quello che c'è da sapere in merito alla struttura degli Ordini, alle attività di formazione, alla deontologia professionale, alle responsabilità professionali e agli obblighi assicurativi, a incarichi e compensi, al sistema previdenziale riservato agli ingegneri, a tutta la normativa di riferimento.

Ritengo che lo "Starter Kit" rappresenti uno strumento assai prezioso per i nostri giovani colleghi, in grado di accompagnarli al meglio nei loro primi passi all'interno del mondo ordinistico. Colgo l'occasione per ringraziare il Network Giovani e il nostro Centro Studi per l'ottimo lavoro svolto. Ai giovani colleghi va il nostro sincero e affettuoso benvenuto!

Angelo Domenico Perrini

Presidente del CNI

1. L'ORDINE DEGLI INGEGNERI

1.1. Cos'è l'Ordine, quando nasce e come funziona

L'Ordine Professionale degli Ingegneri è un ente pubblico non economico, istituito su base territoriale e posto sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia, che la esercita attraverso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

Gli Ordini Provinciali sono stati istituiti con la *Legge 24 giugno 1923 n.1395, "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti"*, che all'art. 2 stabilisce: "È istituito l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti iscritti nell'Albo in ogni Provincia".

Il regolamento di attuazione della Legge istitutiva, approvato con *Regio Decreto 23 ottobre 1925 n.2537, "Regolamento per le Professioni di Ingegnere e di Architetto"*, all'Art.1 ribadisce e specifica che: "In ogni Provincia è costituito l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, avente sede nel Comune capoluogo".

In origine riuniti in unico Albo di categoria, per disposizione del *R.D. 27 ottobre 1927 n. 2145*, recante "*Norme di coordinamento della Legge e del Regolamento sulle Professioni di Ingegnere e di Architetto*", con la Legge sui rapporti collettivi del lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti, Ingegneri ed Architetti vengono inseriti in Albi distinti.

Alle disposizioni contenute nella Legge n. 1395/1923 e nel R.D. n. 2537/1925 (Legge e Regolamento istitutivi) si sono aggiunte la Legge 25 aprile 1938 n. 897, "*Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli Albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli Albi*"; il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, "*Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali*"; il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, "*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*"; il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, "*Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali*" e, da ultimo, il "*Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri, a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137*", approvato nella seduta del 23 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30 novembre 2012. L'insieme di tali atti definisce e organizza l'Ordinamento Professionale degli Ingegneri, la cui struttura portante è costituita dai Consigli territoriali dell'Ordine presenti in ogni capoluogo di Provincia e dal Consiglio Nazionale, che svolge una funzione di giurisdizione speciale a carattere disciplinare, oltre a compiti di promozione della professione di ingegnere.

Il compito dell'Ordine degli Ingegneri è quello di tutelare la sicurezza e il legittimo affidamento del pubblico, attraverso l'esercizio di forme di promozione e controllo sulla competenza professionale degli iscritti e sulla qualità delle prestazioni da essi svolte nei diversi settori in cui si esplica la professione di ingegnere.

Ogni Ordine si configura come persona giuridica di diritto pubblico e riunisce tutti coloro che esercitano la professione di Ingegnere nella Provincia di riferimento, ancorché l'obbligo legale di iscrizione all'Albo sia circoscritto ai soli liberi professionisti e ai dipendenti che assumano la diretta responsabilità della prestazione professionale erogata.

Gli organi dell'Ordine sono così composti:

- il *Consiglio dell'Ordine*: organo direttivo al quale sono demandate tutte le funzioni istituzionali. Elegge, all'interno dei suoi componenti, il Presidente (rappresentante legale), il Segretario, il Tesoriere ed eventualmente uno o più Vicepresidenti (questi ultimi non hanno valore giuridico). Il numero dei Consiglieri, sempre dispari, varia poi da 7 a 15 (art. 2 D.P.R. n. 169/2005), in rapporto alla consistenza numerica degli iscritti. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni;

- il *Consiglio di Disciplina*: ha il compito di istruzione e decisione in merito ai provvedimenti disciplinari operando in piena autonomia e indipendenza di giudizio. I membri sono nominati dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia tra un elenco di candidati indicati dal Consiglio dell'Ordine tramite apposita delibera. I Consigli di Disciplina sono formati al proprio interno dai *Collegi di Disciplina*, ciascuno composto da n.3 Consiglieri. Ciascun Collegio di Disciplina ha il compito di istruire e decidere i procedimenti disciplinari al medesimo assegnato. Il Regolamento sui Consigli di Disciplina prevede la possibilità di nominare come componenti anche professionisti ed esperti non Ingegneri (Avvocati, Notai, Architetti, Professori universitari, Magistrati, ecc.), purché almeno 2/3 dei componenti dell'organismo disciplinare siano iscritti all'Albo degli Ingegneri.;
- *l'Assemblea degli Iscritti* a cui spetta eleggere il Consiglio e approvare il bilancio preventivo e consuntivo d'esercizio annuale.

Segue elenco dei **106 Ordini Provinciali** attualmente presenti in Italia:

1. Agrigento
2. Alessandria
3. Ancona
4. Aosta
5. Arezzo
6. Ascoli Piceno
7. Asti
8. Avellino
9. Bari
10. Barletta-Andria-Trani
11. Belluno
12. Benevento
13. Bergamo
14. Biella
15. Bologna
16. Bolzano
17. Brescia
18. Brindisi
19. Cagliari
20. Caltanissetta
21. Campobasso
22. Caserta
23. Catania
24. Catanzaro
25. Chieti
26. Como
27. Cosenza
28. Cremona
29. Crotone
30. Cuneo
31. Enna
32. Fermo
33. Ferrara
34. Firenze
35. Foggia
36. Forlì-Cesena
37. Frosinone
38. Genova
39. Gorizia
40. Grosseto
41. Imperia
42. Isernia
43. L'Aquila
44. La Spezia
45. Latina
46. Lecce
47. Lecco
48. Livorno
49. Lodi
50. Lucca
51. Macerata
52. Mantova
53. Massa Carrara
54. Matera
55. Messina
56. Milano
57. Modena
58. Monza e Brianza
59. Napoli
60. Novara
61. Nuoro
62. Oristano
63. Padova
64. Palermo
65. Parma
66. Pavia
67. Perugia
68. Pesaro Urbino
69. Pescara
70. Piacenza
71. Pisa
72. Pistoia
73. Pordenone
74. Potenza
75. Prato
76. Ragusa
77. Ravenna
78. Reggio Calabria
79. Reggio Emilia
80. Rieti
81. Rimini
82. Roma
83. Rovigo
84. Salerno
85. Sassari
86. Savona
87. Siena
88. Siracusa
89. Sondrio
90. Taranto
91. Teramo
92. Terni
93. Torino
94. Trapani
95. Trento
96. Treviso
97. Trieste
98. Udine
99. Varese
100. Venezia
101. Verbano-Cusio-Ossola
102. Vercelli
103. Verona
104. Vibo Valentia
105. Vicenza
106. Viterbo

1.2. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri

L'atto di nascita dell'Organismo Nazionale degli Ingegneri risale al *R.D. 2537/1925*, ove all'Art. 14 veniva sancita l'istituzione, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, di una "Commissione Centrale", alla quale spettava decidere sulle impugnative proposte contro le deliberazioni dell'Assemblea generale degli Ordini in materia di iscrizione all'Albo. Di fatto la Commissione Centrale non ha praticamente avuto modo di funzionare per il sopravvenire della legislazione che faceva confluire gli Ordini Professionali nell'ordinamento corporativo dello Stato Fascista (*Legge 3 aprile 1926, n. 563*), ma fu ricostituita con il *Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n.382*. In seguito, con il *Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 "Modificazione degli Ordinamenti professionali"*, la Commissione Centrale assunse la denominazione di "Consiglio Nazionale", con sede a Roma presso l'allora Ministero di Grazia e Giustizia (oggi Ministero della Giustizia).

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia e persegue la finalità generale di promuovere, sviluppare e potenziare la professione di Ingegnere, al fine di accrescere la presenza fattiva della categoria professionale nella società. La composizione e le funzioni del CNI sono disciplinate dalla Legge n. 1395/1923, dal R.D. n. 2537/1925, dal Decreto Luogotenenziale n. 382/1944, dal D.P.R. n. 169/2005 e dal D.P.R. n.137/2012. Il CNI è composto da 15 membri, eletti dagli Ordini Professionali degli Ingegneri di tutte le Province, che restano in carica 5 anni. L'attuale sede si trova in Roma, via XX Settembre n. 5.

I compiti istituzionali del CNI prevedono, tra gli altri:

- il ruolo di magistratura di secondo grado nei ricorsi degli iscritti avverso le decisioni dei Consigli dell'Ordine e per i reclami in materia elettorale;
- la tenuta dell'Albo Unico Nazionale;
- la disciplina attuativa dell'obbligo di formazione professionale continua;
- la disciplina dei caratteri generali e dell'organizzazione dei corsi di formazione sostitutivi dell'obbligo di tirocinio professionale;
- l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la Professione;
- l'espressione di pareri al Ministero della Giustizia in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali di ingegnere ottenute all'estero e sull'applicazione di eventuali misure compensative;
- l'esercizio della funzione di referente del Governo in materia professionale.

Il CNI svolge un compito rilevante nel promuovere, sviluppare e potenziare il ruolo dell'Ingegnere nella società in cui opera ed è impegnato nel perseguire obiettivi di crescita della professione a servizio della collettività e di un sempre maggiore riconoscimento, da parte delle forze politiche e sociali, del ruolo fattivo dell'Ingegnere nei processi di evoluzione e ammodernamento delle infrastrutture e del tessuto produttivo.

È preciso compito del CNI, attraverso l›emanazione di pareri e direttive, armonizzare l'attività degli Ordini territoriali, ferme restando le necessarie differenze legate alle peculiari caratteristiche, esigenze organizzative e scelte discrezionali di ogni Ordine.

Un prezioso strumento per attuare questa politica è rappresentato dall'Assemblea Nazionale dei Presidenti degli Ordini Provinciali degli Ingegneri.

Le funzioni che l'ordinamento affida al CNI sono qualitativamente diverse e quantitativamente più limitate rispetto a quelle proprie degli Ordini territoriali.

Ulteriori attribuzioni del CNI sono:

- trattare i ricorsi presentati contro le delibere dei Consigli degli Ordini provinciali in materia di iscrizione e cancellazione dall'Albo, i giudizi disciplinari nonché i reclami in materia di elezioni (contro le decisioni del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per violazione di legge);
- promuovere o intervenire in proprio, oppure a sostegno degli Ordini Provinciali nei procedimenti giudiziari di maggiore interesse per la Professione;
- emettere direttive ed esprimere pareri riguardanti l'esercizio della Professione e la condotta degli Ordini, di propria iniziativa e su richiesta degli Ordini Provinciali e degli Organi statali;
- determinare il contributo dovuto dagli iscritti agli Ordini Provinciali per il funzionamento del Consiglio Nazionale.

Il CNI può esprimere pareri all'Autorità vigilante in caso di scioglimento dei singoli Consigli degli Ordini territoriali, quando non siano in grado di funzionare regolarmente (Art. 8 del D.lgs. lgt. n. 382/1944).

Svolge inoltre un importante ruolo di coordinamento e verifica degli Interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro, da inoltrare alla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *ex* art. 12 D.lgs. n. 81/2008.

I presidenti nazionali degli ultimi decenni sono stati: Giovanni Angotti (CZ), Sergio Polese (LT), Ferdinando Luminoso (CE), Paolo Stefanelli (LE), Gianni Rolando (IM), Armando Zambrano (SA), Domenico Perrini (BA).

1.3. La Fondazione CNI

FONDAZIONE
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Alla fine degli anni '90 il CNI commissionò al Censis una ricerca intitolata "Il futuro dell'ingegnere". Il documento stimolò profonde riflessioni all'interno del CNI, soprattutto sulla natura e sullo scopo dell'Ordine.

Una volta sedimentate e sviluppate, quelle riflessioni sarebbero diventate la base della visione che, con l'inizio degli anni 2000, hanno determinato una profonda revisione dell'istituzione ordinistica.

Le stesse riflessioni indussero il CNI ad istituire nel 1999 un proprio **Centro Studi** che con le sue indagini e con i suoi approfondimenti supportasse l'attività del CNI.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 la vita degli Ordini professionali venne modificata radicalmente.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, di conseguenza, in linea con i principi indicati dal Decreto, riorganizzò la propria attività, portando avanti progetti innovativi di grande spessore per la promozione, valorizzazione e formazione della categoria.

Fu quindi concepita la **Fondazione CNI**, il cui Statuto fu registrato il 10 novembre 2015, quale supporto operativo del Consiglio Nazionale. All'interno della Fondazione furono inglobate tutte le attività del CNI che venivano realizzate mediante strutture interne (Centro studi) o affidate all'esterno (Formazione). A queste, nel corso degli anni, se ne sono aggiunte delle altre e la Fondazione CNI ha iniziato a fornire una serie di attività di servizio, che vanno dalla ricerca, all'orientamento, alla formazione, all'aggiornamento, alla consulenza, al supporto agli iscritti (PEC, offerte di lavoro, certificazione delle competenze, polizza assicurativa, bandi di gara SIA, ANPA) e agli Ordini provinciali (siti internet, software e piattaforme gestionali, supporto gare).

Ad oggi la struttura della Fondazione ha un CdA che coincide con il Consiglio Nazionale ed è strutturata in 5 Dipartimenti:

- Centro Studi;
- Formazione;
- Certing®;
- Internazionalizzazione;
- Innovazione.

Nel 2021 la Fondazione CNI ha realizzato il portale MyING® (mying.it) dove ogni ingegnere può trovare tutte le informazioni di cui necessita e gestire in autonomia tutti i servizi a lui offerti dal CNI mediante la Fondazione CNI stessa.

Siti web:

- mying.it
- fondazionecni.it

1.4. Centro Studi CNI

Il Centro Studi CNI, istituito nel 1999 e confluito nella Fondazione CNI nel 2015, elabora analisi e dossier sul settore dell'ingegneria a supporto dell'attività di rappresentanza del Consiglio Nazionale, partecipa a progetti di ricerca europei (Horizon 2020, Erasmus+) e cura il coordinamento scientifico di convegni, del Congresso Nazionale degli Ingegneri e degli eventi formativi CNI.

Sito web: https://www.fondazionecni.it/il-centro-studi

1.5. Il CNI e l'appartenenza ad Organizzazioni ed Associazioni Internazionali

Il CNI aderisce a importanti organizzazioni internazionali di ingegneria: WFEO (World Federation of Engineering Organizations, www.wfeo.org), che riunisce le istituzioni nazionali di circa 100 Paesi; ENGINEERS EUROPE (www.engineerseurope.com), che rappresenta circa 6 milioni di ingegneri europei ed è riconosciuta dalla Commissione Europea; ECEC – European Council of Engineers Chambers (www.ecec.net), organizzazione ombrello delle Camere degli Ingegneri europee; EAMC – Engineering Association of Mediterranean Countries (www.eamc-engs.org), nata nel 2014 per la cooperazione tra le associazioni di ingegneria dell'area mediterranea.

1.6. Attività CNI

Il CNI promuove diverse iniziative rivolte agli iscritti, tra cui il Network Giovani Ingegneri, il Premio Ingenio al Femminile, il Comitato Italiano Ingegneria dell'Informazione e i Gruppi Temporanei Tematici.

NGI – Network Giovani Ingegneri

NETWORK GIOVANI INGEGNERI

Il Network Giovani Ingegneri (NGI) è composto dai referenti delle Commissioni Giovani Ingegneri territoriali, delegati dai Consigli degli Ordini. Ha lo scopo di mettere a sistema idee, proposte e progetti elaborati dalle Commissioni Giovani sul territorio, formulando documenti di sintesi da sottoporre al CNI. Si organizza in gruppi di lavoro chiamati "Officine", coordinati durante le riunioni plenarie dell'"Officina delle Officine", e comunica attraverso Google Groups, social network e la rivista "L'Ingegnere Italiano". Le Officine attualmente operative sono dedicate a temi quali tecnologie emergenti, comunicazione, supporto ai piccoli Ordini e organizzazione del Congresso.

Ingenio al Femminile

Il CNI, in collaborazione con Cesop HR Consulting, promuove ogni anno il Premio Tesi di laurea "Ingenio al Femminile", rivolto a neolaureate in ingegneria autrici di tesi di laurea o dottorato di particolare valore, con l'obiettivo di valorizzare la presenza femminile nella professione tecnica.

C3i – Comitato Italiano Ingegneria dell'Informazione

C3i COMITATO ITALIANO INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Il Comitato Italiano Ingegneria dell'Informazione (C3i) è costituito presso il CNI ed è composto da un Delegato

per ogni Ordine territoriale, dal Presidente CNI e da Consiglieri Nazionali delegati. Promuove la diffusione della cultura digitale, supporta il coordinamento tra Ordini, Federazioni e Consulte sui temi dell'ingegneria dell'informazione, propone norme e regolamenti di settore e funge da osservatorio sulle tecnologie e sul mercato ICT.

G.T.T. – Gruppi Temporanei Tematici

I Gruppi Temporanei Tematici (GTT) sono componenti operative del Gruppo di Lavoro Sicurezza e Prevenzione Incendi del CNI, coordinati da un Consigliere Nazionale delegato su tematiche specifiche individuate a ogni mandato (ad es. sicurezza nelle scuole, innovazione tecnologica, formazione, valutazione del rischio incendio, documentazione di cantiere).

1.7. Federazioni e Consulte

Federazioni e Consulte sono organismi volontariamente costituiti dagli Ordini Provinciali di una Regione (o di Regioni confinanti, nel caso delle Federazioni interregionali) con funzioni di coordinamento tra gli Ordini e di raccordo con le istituzioni regionali. In Italia sono attualmente presenti 3 Consulte (Lombardia, Puglia, Sicilia) e 15 Federazioni regionali o interregionali.

1.8. Commissioni e Gruppi di lavoro

CNI, Federazioni, Consulte e Ordini Provinciali possono istituire Commissioni, organi consultivi e propositivi che forniscono supporto su leggi e norme, approfondiscono tematiche specifiche, curano l'organizzazione di eventi e agevolano lo scambio professionale tra iscritti, operando secondo un Regolamento adottato dall'Ordine. Tra le Commissioni più diffuse: Civile e Ambientale, Industriale, Informazione, Giovani, Bandi e Lavori Pubblici, Pareri, Previdenza e INARCASSA, Forense, Protezione Civile, Dipendenti e Docenti, Pari Opportunità, Sicurezza e Prevenzione Incendi. CNI e Ordini possono inoltre istituire Gruppi di Lavoro interprovinciali o nazionali su temi specifici (ad es. il G.D.L. Sicurezza e il G.D.L. Energia).

Commissione Giovani Ingegneri

A livello nazionale il CNI ha istituito il Network Giovani Ingegneri (NGI), che riunisce i referenti delle Commissioni Giovani territoriali (cfr. par. 1.6).

1.9. Fondazioni e Associazioni

Fondazioni e Associazioni sono enti senza scopo di lucro costituiti su iniziativa dei Consigli dell'Ordine provinciali, retti da un Organismo di Amministrazione nominato dal Consiglio stesso, con la finalità di valorizzare e tutelare la professione, curarne l'aggiornamento tecnico-scientifico e promuovere corsi e convegni. Anche il CNI si è dotato nel 2015 di una propria Fondazione.

1.10. Consiglio di Disciplina Territoriale

Il Consiglio di Disciplina Territoriale (CDT) è l'organo istituito presso il Consiglio Provinciale dell'Ordine degli Ingegneri a cui sono affidati compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo dell'Ordine stesso. La sua istituzione è stata prevista dall'Art. 8 del DPR 7 agosto 2012 n.137, in attuazione del quale il CNI ha adottato il "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri", approvato dal Ministero Vigilante e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30 novembre 2012.

Con l'istituzione del CDT, il Consiglio dell'Ordine non è più il titolare diretto della funzione disciplinare, sebbene

esso continui a vigilare sul comportamento dei propri iscritti, secondo quanto disposto dell'Art. 5 della Legge istitutiva n. 1395/1923 che attribuisce all'Ordine la funzione di "vigilare alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo (ora con i CDT) gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della Professione".

La separazione tra le funzioni amministrative attribuite al Consiglio dell'Ordine territoriale e quelle disciplinari assegnate ai nuovi CDT esige che i CDT operino in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare. Le norme e le regole sulle quali si basano le relative decisioni sono quelle dettate dal Codice Deontologico, che assumono valenza prescrittiva rispetto alla condotta etico-sociale degli iscritti e si configurano come obbligo la cui osservanza è giuridicamente esigibile.

L'istituzione dei CDT e il riconoscimento della loro indipendenza e autonomia trovano giustificazione in base al fatto che ai Consigli dell'Ordine, quali organi di derivazione elettorale, non possono essere attribuite funzioni di natura giudicante, il cui esercizio presuppone invece, secondo i principi del diritto, un'assoluta terzietà.

Il CDT è composto da un numero di Consiglieri pari a quello del corrispondente Consiglio dell'Ordine territoriale, e rimane in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine stesso, esercitando le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di Disciplina.

I consiglieri sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di candidati predisposto dal corrispondente Consiglio dell'Ordine territoriale, composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei Consiglieri che il Presidente del Tribunale è chiamato a designare.

I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei Consigli dell'Ordine e la designazione da parte del Presidente del Tribunale sono individuati con regolamento emanato dal CNI, il quale ha ottenuto parere vincolante del Ministro Vigilante.

La composizione del CDT è soggetta alle seguenti regole:

- almeno 2/3 dei componenti devono essere iscritti all'Albo;
- il numero dei componenti iscritti alla Sezione B dell'Albo deve essere almeno pari a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale.

Il CDT opera attraverso articolazioni interne, i Collegi di Disciplina, ciascuno dei quali è composto da 3 Consiglieri. Ai Collegi è delegata l'istruzione e la decisione sui singoli procedimenti disciplinari. Ogni Collegio nomina un proprio Presidente, mentre la carica di Presidente del Consiglio di Disciplina territoriale è attribuita al componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

La funzione di Segretario è svolta dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

I Collegi di Disciplina hanno competenza esclusiva sull'istruzione e la decisione dei procedimenti disciplinari loro assegnati. Nessuna attività riguardante la trattazio-ne dei giudizi disciplinari è, invece, svolta dal Consiglio di Disciplina nel suo insieme: le riunioni di tutti i Consiglieri possono essere convocate unicamente per discutere dell'organizzazione interna del Consiglio e della scelta di criteri e metodi per lo svolgimento della propria attività.

2. ISCRIZIONE ALL'ALBO

2.1. L'Albo professionale

L'Albo professionale è l'elenco degli Ingegneri che ogni Ordine territoriale è tenuto a istituire e contiene: titolo professionale; dati anagrafici, codice fiscale e residenza/domicilio professionale; Provincia, numero di iscrizione, Sezione e Settore; ateneo e anno di laurea; anno e sede dell'Esame di Stato; data di prima iscrizione; indirizzo PEC.

L'iscrizione è obbligatoria per l'esercizio della professione (Legge n. 897/1938) ed è richiesta, a titolo esemplificativo, per la progettazione e direzione lavori di costruzioni e impianti, i collaudi e le pratiche edilizie. Per i tecnici dipendenti delle Stazioni Appaltanti è oggi sufficiente l'abilitazione professionale, ma il CNI sta promuovendo l'estensione dell'obbligo di iscrizione anche a questa categoria.

Elenco Speciale per i Professori universitari a tempo pieno

All'interno dell'Albo è istituito un "Elenco Speciale per i Professori universitari a tempo pieno" (art. 11 D.P.R. n. 382/1980).

Sezione speciale per le Società tra Professionisti – STP

Le Società tra Professionisti (STP), introdotte dall'art. 10 della Legge n. 183/2011, devono essere iscritte in una Sezione speciale dell'Albo (D.M. Giustizia n. 34/2013) oltre che nel Registro delle Imprese, e sono soggette alla responsabilità disciplinare e al Codice Deontologico.

2.2. Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri

Superato l'Esame di Stato (D.P.R. n. 328/2001), è possibile richiedere l'iscrizione all'Ordine provinciale di residenza o domicilio professionale (art. 16 Legge n. 526/1999), allegando documento d'identità, fototessera, Tassa di Concessione Governativa (168 euro) e quota di prima iscrizione (variabile da Ordine a Ordine). Il Consiglio dell'Ordine delibera entro tre mesi dalla domanda (art. 8 R.D. n. 2537/1925). All'iscrizione vengono rilasciati l'attestato, la tessera/timbro personale e, tramite convenzione, una casella PEC gratuita (es. nome.cognome@ingpec.eu).

2.3. L'Albo professionale degli ingegneri: settori, sezioni e uso del titolo professionale

L'Albo si ripartisce in 3 settori (D.P.R. n. 328/2001): ingegneria civile e ambientale, ingegneria industriale, ingegneria dell'informazione; il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze riservate agli altri, salva l'iscrizione a più settori previo superamento del relativo Esame di Stato. L'Albo è inoltre suddiviso in 2 Sezioni in base al titolo accademico: Sezione A (laurea magistrale/specialistica o quinquennale) e Sezione B (laurea triennale), da cui derivano i titoli di Ingegnere Civile e Ambientale, Industriale e dell'Informazione (con relativa qualifica "Iunior" per la Sezione B). Solo l'iscrizione all'Albo conferisce il titolo professionale. Gli iscritti alla Sezione B possono svolgere autonomamente attività con metodologie standardizzate su opere di tipologia semplice e ripetitiva, oltre a prestazioni in concorso con la Sezione A; quest'ultima può inoltre utilizzare metodologie avanzate, innovative o sperimentali su opere complesse. Le interpretazioni ufficiali sulle competenze spettano al Ministero della Giustizia e al Ministero dell'Università, non agli Ordini provinciali.

2.4. Quota di iscrizione

La quota annuale di iscrizione, determinata da ciascun Ordine sulla base del proprio bilancio, finanzia anche, in parte, il funzionamento del CNI. Trattandosi di un ente pubblico e non di una semplice associazione, il mancato pagamento non comporta l'automatica cancellazione dall'Albo, ma l'avvio di un procedimento disciplinare per morosità che può condurre alla sospensione dall'esercizio della professione, oltre a impedire l'emissione di pareri di congruità sulle parcelle (cfr. par. 5.3). Il pagamento avviene tramite la piattaforma PagoPA, obbligatoria per tutte le Pubbliche Amministrazioni; alcuni Ordini prevedono quote agevolate per specifiche categorie (neoiscritti, under 35, ecc.).

2.5. Trasferimento presso altro Ordine o cancellazione

La domanda di trasferimento ad altro Ordine o di cancellazione dall'Albo segue la stessa procedura della domanda di iscrizione ed è deliberata dal Consiglio dell'Ordine nella prima seduta utile. Domicilio professionale e residenza sono equiparati ai fini dell'iscrizione (art. 16 Legge n. 526/1999), anche per gli iscritti A.I.R.E. Il venir meno di entrambi i requisiti nella provincia di iscrizione comporta l'obbligo di trasferimento; la cancellazione richiede comunque la regolarità con il pagamento della quota.

2.6. Elenchi specialistici

Oltre all'Albo, esistono elenchi specialistici per attività peculiari, con iscrizione basata su titolo/esperienza oppure su abilitazione previo corso ed esame: professionisti antincendio (Legge n. 818/1984, D.M. 5 agosto 2011), Consulenti Tecnici d'Ufficio, tecnici in acustica, ingegneri clinici e biomedici, certificatori energetici (a livello regionale). Ogni Ordine può istituire ulteriori elenchi (es. Coordinatori per la Sicurezza, Collaudatori, eventuale elenco dei Senatori dell'Ordine). L'elenco dei Professionisti antincendio è gestito dal Ministero dell'Interno; l'Elenco Nazionale degli Ingegneri Biomedici e Clinici è tenuto dal CNI (D.M. n. 60/2020) sulla base della certificazione volontaria CERTing.

3. FORMAZIONE

3.1. Obbligo formativo ingegneri

LA FORMAZIONE CONTINUA DELL'INGEGNERE

L'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012 impone a ogni professionista l'obbligo di curare l'aggiornamento continuo della propria competenza, perseguito dall'Ordine tramite percorsi di formazione professionale continua, disciplinati dal Regolamento CNI e dalle "Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale" (Testo Unico 2026).

Per esercitare la professione occorre possedere almeno 30 CFP (Crediti Formativi Professionali, 1 CFP = 1 ora di formazione) in ogni momento dell'anno; al 31 dicembre vengono detratti 30 CFP dal totale posseduto, senza scendere sotto zero. Alla prima iscrizione, se effettuata entro due anni dall'Esame di Stato, sono assegnati 90 CFP, di cui 5 sull'Etica e Deontologia Professionale, da confermare entro il primo anno solare con un corso deontologico dedicato (la mancata frequenza costituisce illecito disciplinare). Si possono conseguire fino a un massimo di 120 CFP/anno attraverso tre tipologie di attività: apprendimento non formale, informale e formale.

Le attività di apprendimento non formale (corsi, seminari, convegni, visite tecniche, stage e tirocini, corsi abilitanti) sono erogate da Ordini, Provider autorizzati dal CNI, CNI/Fondazione CNI e altri soggetti autorizzati, in presenza, a distanza (FAD sincrona o asincrona) o in modalità mista, ed erogano CFP secondo limiti specifici per tipologia (ad es. corsi con test di verifica obbligatorio; seminari fino a 6 CFP; convegni fino a 3 CFP, massimo 9/anno; visite tecniche fino a 3 CFP, massimo 9/anno; stage di almeno 3 mesi fino a 5 CFP, uno all'anno). La piattaforma di riferimento è www.formazionecni.it/eventi.

B) ATTIVITA' DI APPRENDIMENTO INFORMALE

Le attività informali derivano dall'esercizio quotidiano della professione e consentono di conseguire CFP attraverso: certificazione CERTing (15 CFP/anno per max 3 anni) o di altri enti certificatori riconosciuti (5-15 CFP/anno); autocertificazione validata dell'aggiornamento informale (15 CFP/anno); pubblicazioni scientifiche (2,5 CFP per articolo indicizzato, 5 CFP per libri/monografie); brevetti (10 CFP); partecipazione a organismi e commissioni tecniche (5 CFP/anno); commissioni di Esame di Stato (3 CFP); interventi in occasione di calamità naturali (CFP specifici).

C) ATTIVITA' DI APPRENDIMENTO FORMALE

Le attività formali sono quelle del sistema universitario che si concludono con un titolo di studio: Dottorato di Ricerca (30 CFP/anno, max 3 anni), Master universitari di I e II livello (30 CFP/Master, almeno 60 CFU e 1.500 ore), singoli esami universitari attinenti alla professione (1 CFU = 1 CFP, massimo 10 CFP per esame e 15 CFP/anno; per gli iscritti alla Sezione B in corso di laurea magistrale il limite è di 30 CFP per i 2 anni di durata del corso).

ESONERI

L'esonero consiste in una riduzione, totale o parziale, dei CFP da dedurre al 31 dicembre (2,5 CFP per ogni mese di esonero). Può essere richiesto, tramite piattaforma entro 30 giorni dalla fine del periodo maturato, per: maternità/paternità (richiedibile anche durante il periodo stesso); malattia o infortunio di durata pari o superiore a 60 giorni; gravi malattie invalidanti; assistenza a convivente con grave malattia cronica o infortunio superiore a 60 giorni; calamità naturali; lavoro all'estero o servizio militare/civile di almeno 6 mesi. Chi partecipa ad attività formative durante l'esonero (salvo i casi di malattia cronica e maternità) non acquisisce

i relativi CFP; i 15 CFP per l'aggiornamento informale sono fruibili solo con esonero inferiore a 6 mesi, salvo deroghe. Il dettaglio delle deduzioni e delle modalità è specificato all'art. 11 del Testo Unico 2026. Ciascun iscritto può verificare i propri CFP nella propria area personale su www.formazionecni.it o www.mying.it; per chiarimenti è disponibile il supporto della Fondazione CNI (https://supporto.fondazionecni.it/) o la segreteria del proprio Ordine.

4. Deontologia professionale, responsabilità professionale e obbligo assicurativo

4.1. Deontologia professionale

In scienza, coscienza e diligenza: così si riassume la deontologia che l'Ingegnere deve osservare nell'esercizio della professione, al di là delle responsabilità legali, tenendo conto sia dell'interesse del cliente sia di quello della collettività. Il Codice Deontologico, adottato dal CNI nel 1999 e da ultimo aggiornato il 14 giugno 2023 per recepire la Legge sull'equo compenso, può essere adottato integralmente da ogni Ordine territoriale oppure sostituito da un Codice proprio; la sua violazione comporta sanzioni del Consiglio di Disciplina territoriale.

Il Codice sancisce doveri su numerosi ambiti della professione: doveri generali di integrità, lealtà e autonomia tecnica; correttezza nell'accettazione degli incarichi; legalità nell'esercizio della professione; riservatezza sulle informazioni acquisite; formazione e aggiornamento continuo; obbligo di assicurazione professionale; pubblicità informativa trasparente; rapporti con la committenza improntati a lealtà e fedeltà al mandato, anche nell'uso di sistemi di Intelligenza Artificiale (che può riguardare solo attività strumentali, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 132/2025, previa comunicazione chiara al committente); chiarezza su incarichi e compensi; correttezza nei rapporti con colleghi, collaboratori, territorio, collettività, istituzioni e con l'Ordine; libera concorrenza nel rispetto delle norme deontologiche.

4.2. Responsabilità dell'ingegnere e obbligo di assicurazione

Gli iscritti all'Albo che esercitano attivamente la professione sono obbligati, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 137/2012, a stipulare un'assicurazione per i danni derivanti dall'attività professionale, comprensiva della custodia di documenti e valori del cliente; il professionista deve comunicare al cliente massimale e dati della polizza già al conferimento dell'incarico. La violazione di questo obbligo costituisce illecito disciplinare. Anche le Società tra Professionisti devono prevedere in Statuto la stipula di una polizza analoga (art. 9-bis D.L. n. 1/2012).

L'assicurazione RC Professionale copre i danni causati a terzi da errori, omissioni o negligenze nell'esercizio della professione (errori di progettazione o calcolo, di supervisione del cantiere, di consulenza, violazioni di copyright o brevetti).

La polizza può coprire spese legali e risarcimenti; può essere affiancata da una polizza di tutela legale, separata dalla RC professionale. Esistono polizze calibrate sull'attività svolta (progettisti, verificatori, grandi opere, single project) e che tipicamente elencano le attività coperte (sicurezza, progettazione, direzione lavori, consulenza ambientale, supporto RUP, certificazione energetica, ecc.), con eventuali maggiorazioni di premio per specifiche attività.

La retroattività copre il periodo antecedente alla stipula del contratto: è opportuno che sia almeno pari alla data di inizio attività; può essere inclusa nel premio o a pagamento.

Il massimale è l'importo massimo che la Compagnia si impegna a pagare in caso di sinistro: va tarato in base ai rischi specifici dell'attività svolta, partendo da un minimo stabilito dalla Compagnia.

Le esclusioni tipiche riguardano fatti già noti e non dichiarati, attività svolta prima della retroattività, reclami denunciati dopo la scadenza della polizza non rinnovata, dolo dell'assicurato, inquinamento e attività non indicate nel questionario di valutazione del rischio. Sono inoltre sempre previste franchigia (importo a carico dell'assicurato) e, in alcuni casi, scoperto (in percentuale). Il premio dipende principalmente dal fatturato del professionista, oltre che da tipologia di rischio, retroattività, franchigia ed esperienza sinistri della Compagnia

nel settore.

RACing è il programma assicurativo collettivo realizzato dal CNI per gli iscritti che svolgono attività libero professionale (cfr. par. 7.3 per i dettagli).

4.3. Responsabilità solidale e tutela legale

Nella scelta della polizza professionale occorre verificare la copertura della responsabilità solidale: ai sensi degli artt. 1292 e 2055 c.c., il danneggiato può rivolgere la propria pretesa risarcitoria per l'intero anche a un solo corresponsabile, che potrà poi rivalersi sugli altri in proporzione alle rispettive colpe. A differenza dell'impresa, che risponde nei limiti del proprio patrimonio sociale, l'ingegnere libero professionista risponde personalmente e illimitatamente; alcune polizze coprono solo la quota di danno direttamente imputabile all'assicurato, escludendo quella derivante dal vincolo di solidarietà con altri soggetti, per cui è importante verificarne la presenza prima della stipula. Accanto alla RC professionale (che copre il risarcimento del danno) può affiancarsi la tutela legale o giudiziaria, che rimborsa le spese legali, peritali e processuali sostenute in sede civile o penale. Il CNI (Circolare n. 804/2016) raccomanda di prevedere una clausola di "maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento" di almeno 10 anni dopo la scadenza della polizza. Dal 2020 è attiva la polizza collettiva volontaria RACing, gestita dalla Fondazione CNI su delibera del 23 gennaio 2019.

4.4. Ingegneri liberi professionisti

Avviando un'attività in libera professione, l'ingegnere deve richiedere la Partita IVA entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate del proprio domicilio fiscale e presentare a Inarcassa la comunicazione di iscrivibilità entro il 31 ottobre dell'anno successivo all'inizio attività (chi è già iscritto INPS come dipendente non può iscriversi anche a Inarcassa, ma deve rivolgersi alla Gestione Separata INPS).

La Partita IVA, di 11 cifre, richiede l'individuazione di un Codice ATECO (71.12.10 per le attività classiche di ingegneria, 71.12.20 per la gestione integrata di progetti architettonico-ingegneristici, modificabile nel tempo) e la scelta del regime fiscale tra forfettario, semplificato, ordinario o società di professionisti.

Il regime forfettario (Legge n. 190/2014 e successive modifiche) si applica fino a un limite di ricavi di 85.000 euro annui, salve le cause di esclusione (redditi da lavoro dipendente eccedenti 35.000 euro nell'anno precedente, spese per personale superiori a 20.000 euro, regimi speciali IVA, residenza estera fuori UE, partecipazioni in società collegate). L'imposta sostitutiva del 15% si applica al reddito determinato tramite il coefficiente di redditività (78% per gli ingegneri, quindi spese forfettarie del 22%), ridotta al 5% per i primi 5 anni in presenza di una nuova attività (assenza di attività analoga nei 3 anni precedenti). Il regime comporta esonero da scritture contabili, IVA, ritenute d'acconto e studi di settore.

Nei regimi ordinario e semplificato il reddito si determina per cassa (compensi incassati meno spese sostenute), con applicazione delle aliquote IRPEF e della ritenuta d'acconto del 20% in parcella; entrambi i regimi assoggettano i compensi a IVA con versamenti periodici.

Il regime semplificato (art. 19 D.P.R. n. 600/1973) si applica fino a 400.000 euro di ricavi annui e comporta la tenuta dei registri IVA, del registro incassi/pagamenti, del registro beni ammortizzabili (se richiesto) e del registro delle somme in deposito.

Il regime ordinario (art. 13 e ss. D.P.R. n. 600/1973), obbligatorio oltre 400.000 euro di ricavi, prevede la deducibilità analitica dei costi e la tenuta di un registro analitico delle movimentazioni finanziarie.

4.5. Ingegneri dipendenti

Il lavoratore dipendente svolge la propria attività a fronte di una retribuzione concordata, secondo le regole del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) di riferimento, che disciplina sia gli aspetti normativi sia quelli economici del rapporto.

Le principali tipologie contrattuali per l'ingegnere dipendente sono il contratto a tempo indeterminato e quello a tempo determinato, oltre a forme di apprendistato professionalizzante.

È possibile svolgere anche attività occasionale accanto al rapporto di dipendenza, nei limiti reddituali e di compatibilità previsti dalla legge e dal proprio CCNL.

Il cumulo tra rapporto di dipendenza e libera professione è possibile solo in assenza di clausole di esclusiva nel contratto di lavoro e nel rispetto delle eventuali autorizzazioni richieste, in particolare per i dipendenti pubblici.

Anche l'ingegnere dipendente è soggetto, se iscritto all'Albo, all'obbligo di formazione continua e al conseguimento dei CFP previsti dal Testo Unico (cfr. cap. 3).

Il dipendente che assume la diretta responsabilità della prestazione professionale resta soggetto all'obbligo di assicurazione RC professionale, salvo diversa copertura fornita dal datore di lavoro.

La distinzione tra lavoratore dipendente e lavoratore autonomo si fonda sulla sussistenza del vincolo di subordinazione (potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro), elemento che incide su inquadramento contrattuale, fiscale e previdenziale.

	LAVORATORE DIPENDENTE	LAVORATORE AUTONOMO
STIPENDIO	Definito, certo ed a cadenza regolare (definito dal contratto). Non cambia a meno di nuova contrattazione con il datore di lavoro.	Riscossione incerta dal punto di vista temporale. Può variare in funzione della prestazione eseguita.
TASSE E CONTRIBUTI	Pagati dal datore di lavoro.	Paga le tasse e i contributi previdenziali.
CASSA PREVIDENZIALE	INPS	INARCASSA
ASSICURAZIONE	Non obbligatoria (la stipula obbligatoriamente il datore di lavoro) se non timbra. Obbligatoria se svolge attività riservata, ma in genere è stipulata dal datore di lavoro.	Obbligatoria se si esercita la professione.
FORMAZIONE	Non obbligatoria se non si timbra. Obbligatoria se svolge attività riservata.	Obbligatoria (30 CFP/anno).
P.IVA	Non necessaria. Può aprire Partita IVA per attività extra aziendali non in concorrenza	Necessaria.
TEMPISTICHE E LUOGO DI LAVORO	Totale numero di ore settimanali definito dal contratto. Deve rendicontare la propria presenza nel luogo di lavoro convenuto e per la durata prevista.	Non ha un numero di ore settimanali definite contrattualmente ed ha la massima libertà di definire la durata, la tempistica e il luogo di lavoro in funzione delle proprie attività.
FERIE E PERMESSI	Matura un numero di ore di permesso e ferie nell'arco dell'anno di cui può usufruire chiedendo al proprio datore di lavoro, secondo il proprio CCNL di riferimento aziendale.	Gestisce in piena autonomia il proprio tempo lavorativo.

4.6. Società d'ingegneria e forme associative

Accanto alla libera professione individuale, l'attività ingegneristica può essere svolta in forma societaria attraverso società di ingegneria, società di professionisti, società tra professionisti (STP) o associazioni tra professionisti.

Le Società di Ingegneria devono disporre di almeno un direttore tecnico, laureato in ingegneria, architettura o disciplina tecnica, abilitato da almeno dieci anni e iscritto all'Albo, con funzioni di indirizzo strategico e controllo sulle prestazioni tecniche (D.M. n. 263/2016). Sono disciplinate, tra l'altro, dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), dal D.M. n. 263/2016 e dalla Legge n. 124/2017.

Le Società di Professionisti sono società di persone o cooperative costituite esclusivamente tra professionisti iscritti ai relativi Albi, con oggetto sociale limitato ai servizi di ingegneria e architettura (studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, valutazioni tecnico-economiche e ambientali), disciplinate dalle medesime norme sui contratti pubblici.

Le Società tra Professionisti (STP), introdotte dall'art. 10 della Legge n. 183/2011 e dal D.M. n. 34/2013, consentono l'esercizio in forma societaria di professioni regolamentate; possono comprendere anche soci di capitale, ma i soci professionisti devono mantenere almeno i due terzi del peso decisionale.

L'Associazione tra Professionisti è una forma di collaborazione non societaria e priva di personalità giuridica autonoma tra due o più professionisti iscritti ad Albi, che condividono organizzazione, spese e compensi secondo l'atto costitutivo (art. 5 TUIR, artt. 36-38 c.c.).

4.7. Carriera universitaria

Le procedure di reclutamento universitario sono gestite tramite abilitazione scientifica nazionale e selezioni locali degli Atenei. I ruoli della carriera accademica sono: Professore di I e II fascia, Ricercatore a tempo determinato tenure track (art. 24 Legge n. 240/2010, massimo 6 anni non rinnovabili), contrattista/incaricato di ricerca (1-3 anni) e Professore straordinario a tempo determinato (art. 1, comma 12, Legge n. 230/2005). La durata complessiva dei rapporti come assegnista o ricercatore a tempo determinato non può superare i 12 anni, anche non continuativi.

5. INCARICHI E COMPENSI

5.1. Obbligo di preventivo scritto e disciplinare d'incarico

La Legge n. 124/2017, modificando l'art. 9 della Legge n. 27/2012, impone che il compenso sia pattuito al conferimento dell'incarico: il professionista deve comunicare per iscritto o in forma digitale il grado di complessità della prestazione, gli oneri ipotizzabili e gli estremi della polizza assicurativa con il relativo massimale. La misura del compenso deve essere resa nota preventivamente, con indicazione di tutte le voci di costo, e formalizzata in un disciplinare d'incarico anche nei rapporti con committenti privati; la mancanza di un incarico scritto o digitale può di per sé costituire illecito disciplinare.

5.2. Equo compenso e calcolo del corrispettivo

Dal 20 maggio 2023 è in vigore la Legge n. 49/2023 sull'equo compenso, che si applica ai rapporti con imprese bancarie e assicurative, imprese con più di 50 dipendenti o ricavi superiori a 10 milioni di euro, e con la Pubblica Amministrazione e le società a partecipazione pubblica (con esclusione delle opere pubbliche disciplinate dal D.Lgs. n. 36/2023). Il compenso è equo se proporzionato a quantità e qualità del lavoro e conforme ai parametri dei Decreti Ministeriali adottati ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012 (in particolare il D.M. Giustizia 17 giugno 2016 e l'Allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023, come corretto dal D.Lgs. n. 209/2024); l'accettazione di compensi inferiori costituisce illecito disciplinare (Circolari CNI n. 76/2023 e n. 93/2023).

Per i lavori pubblici, il corrispettivo a base di gara è calcolato secondo l'Allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023 (attualizzazione della tabella Z-2 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016), individuando categoria e destinazione funzionale dell'opera, il relativo grado di complessità ("G"), il costo delle categorie ("V") e le fasi prestazionali ("Q": progettazione, sicurezza, direzione lavori, collaudo, supporto al RUP). Le spese sono determinate forfettariamente (fino al 25% del compenso per opere fino a 1 milione di euro). In gara, il 65% del corrispettivo è prezzo fisso non ribassabile, mentre il restante 35% è assoggettabile a ribasso, con un tetto massimo del 30% per il punteggio economico; per gli appalti con metodologia BIM obbligatoria è previsto un incremento del 10% sul calcolo degli onorari.

Per i lavori privati, il professionista può utilizzare lo stesso impianto metodologico dei lavori pubblici come riferimento oggettivo, in particolare i parametri del D.M. n. 140/2012, ai quali fa riferimento anche l'Ordine per il parere di congruità e il Giudice per la liquidazione giudiziale in assenza di accordo tra le parti. Il preventivo deve indicare il compenso per ciascuna fase e tutte le voci di costo; per le attività non riconducibili al valore dell'opera si può fare riferimento al tempo impiegato (calcolo a vacazione), purché accettato dal committente.

L'art. 11 del Codice Deontologico (Incarichi e compensi) richiede di definire con chiarezza i termini dell'incarico e di pattuire il compenso comunicando complessità e oneri; impone di comunicare al committente eventuali variazioni del compenso; lega la misura del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione (art. 2233 c.c.); ammette prestazioni gratuite solo per valide ragioni ideali o umanitarie, o tra colleghi in difficoltà.

5.3. Commissione pareri compensi professionali

La Commissione Pareri (CP), istituita presso ogni Ordine, esamina su richiesta del professionista o del committente la congruità dei compensi per prestazioni professionali. La domanda richiede il versamento di un acconto sui diritti di segreteria e, se presentata dal professionista, la regolarità con la quota di iscrizione e con gli obblighi formativi nel periodo della prestazione; il rigetto per carenza documentale equivale alla conclusione del procedimento. La CP verifica la titolarità dell'incarico, la conformità della prestazione alle norme sugli onorari e la completezza degli elaborati, senza poter entrare nel merito della qualità della prestazione

(riservata al Giudice) né negli aspetti civilistici della pattuizione economica. In presenza di un accordo scritto, la valutazione si basa su quanto pattuito; in mancanza di accordo, la CP fa riferimento, a seconda del periodo della prestazione, alla tariffa professionale (Legge n. 143/1949), ai parametri giudiziali (D.M. n. 140/2012) o ai decreti ministeriali via via succedutisi (D.M. 4 aprile 2001, D.M. n. 143/2013, D.M. 17 giugno 2016), secondo i criteri indicati dalla Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 17406/2012). Le risultanze sono trasmesse al Consiglio dell'Ordine per i provvedimenti conseguenti; i criteri utilizzati dalla CP non sono vincolanti per il Giudice, ma rappresentano un riferimento oggettivo e motivato.

6. PREVIDENZA

6.1. INPS

L'INPS è il principale ente previdenziale pubblico italiano, a cui devono iscriversi tutti i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi privi di una Cassa previdenziale autonoma: questo vale anche per gli ingegneri con un rapporto di lavoro subordinato, per i quali l'iscrizione all'INPS è indipendente dal titolo professionale e non sostituisce l'eventuale obbligo verso Inarcassa. I contributi, calcolati in percentuale sulla retribuzione secondo un'aliquota che dipende da tipologia di lavoro, settore, dimensione e qualifica, sono versati dal datore di lavoro. Oltre alla gestione pensionistica, l'INPS eroga indennità di disoccupazione, malattia, maternità, assegno al nucleo familiare e Cassa Integrazione Guadagni. I lavoratori parasubordinati (collaborazioni coordinate e continuative o redditi da lavoro autonomo occasionale superiori a 5.000 euro annui) confluiscono invece nella Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995); la Circolare INPS n. 72/2015 individua i criteri per evitare sovrapposizioni tra Gestione Separata e Inarcassa.

6.2. Inarcassa

Inarcassa offre agli iscritti prestazioni previdenziali (pensione di vecchiaia e di invalidità) e assistenziali, tra cui assistenza sanitaria integrativa, indennità di maternità/paternità e per inabilità temporanea, sussidi per non autosufficienza, disagio economico, figli disabili e calamità naturali.

6.3. Requisiti per iscrizione a Inarcassa

(Art.7 dello Statuto di Inarcassa)

L'iscrizione a Inarcassa (art. 7 dello Statuto) è obbligatoria per chi esercita la libera professione con continuità, ossia per chi è contemporaneamente iscritto all'Albo, titolare di Partita IVA individuale, associativa o societaria, e non assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria. Al verificarsi di queste condizioni va inoltrata tempestivamente la domanda di iscrizione, pena sanzioni amministrative; la perdita anche di un solo requisito comporta invece l'obbligo di presentare domanda di cancellazione.

6.4. Contributi previdenziali, scadenze e adempimenti

La contribuzione, calcolata in percentuale sui redditi dichiarati, comprende quattro tipi di contributo: soggettivo (obbligatorio, sul reddito professionale netto IRPEF, con minimo fisso, interamente deducibile); soggettivo facoltativo (volontario, per incrementare il montante pensionistico, anch'esso deducibile); integrativo (obbligatorio, sul volume d'affari IVA, non assoggettato a IRPEF, con minimo fisso parzialmente o totalmente deducibile a seconda dei casi); di maternità/paternità (versato insieme ai minimi soggettivo e integrativo, deducibile). Soggetti al pagamento sono tutti i professionisti che nell'anno di riferimento risultano stati iscritti a Inarcassa, anche cancellati o pensionati, anche per breve periodo.

Tutti gli iscritti a Inarcassa, anche con redditi nulli, e i titolari di Partita IVA non iscritti ma iscritti all'Albo devono presentare annualmente la dichiarazione dei redditi e del volume d'affari, obbligo che ricade anche sugli eredi dei professionisti deceduti.

La comunicazione va presentata entro il 31 ottobre dell'anno successivo tramite Inarcassa On line. Sono esonerati i soli professionisti non iscritti a Inarcassa privi di Partita IVA nell'anno di riferimento, o che abbiano optato per altra Cassa previdenziale con decorrenza anteriore (previa prova dell'opzione esercitata).

6.5. Benefici per i giovani iscritti

I giovani che si iscrivono o reiscrivono a Inarcassa prima dei 35 anni beneficiano di una riduzione contributiva per 5 anni (artt. 4.4 e 5.4 del Regolamento Generale di Previdenza); dopo almeno 25 anni di iscrizione e contribuzione intera, viene riconosciuta una contribuzione figurativa che integra il montante fino al raggiungimento della contribuzione piena per gli anni di riduzione.

6.6. Professionisti non iscritti ad Inarcassa

Gli ingegneri iscritti all'Albo e titolari di Partita IVA ma assoggettati ad altra previdenza obbligatoria devono comunque applicare e versare a Inarcassa una maggiorazione del 4% sul volume d'affari IVA, a titolo di contributo integrativo (ripetibile sul committente); il medesimo obbligo vale, in proporzione alla propria quota, per chi opera in forma associata o societaria, anche se iscritto alla Gestione Separata INPS.

6.7. Obblighi per Società di Ingegneria e tra professionisti

Le Società di Ingegneria devono applicare, a carico del committente, una maggiorazione a titolo di contributo integrativo sul volume d'affari IVA fatturato per le prestazioni di ingegneria, da versare a Inarcassa indipendentemente dall'effettivo pagamento del committente, con dichiarazione annuale telematica entro il 31 ottobre (anche se il volume d'affari è nullo) e versamento entro il 31 agosto.

Nelle Società di Professionisti, i soci sono assimilati ai professionisti che operano in forma associata: il contributo integrativo è versato pro-quota alle rispettive Casse di categoria, mentre la società è comunque tenuta a registrarsi a Inarcassa e a presentare la dichiarazione annuale del volume d'affari (senza che questa comporti obblighi contributivi in capo alla società stessa). I soci ingegneri o architetti non assoggettati ad altra previdenza obbligatoria devono iscriversi e contribuire esclusivamente a Inarcassa (art. 7 Statuto), versando il contributo soggettivo in proporzione alla propria quota di reddito societario e il contributo integrativo in proporzione alla propria quota di partecipazione.

Le Società tra Professionisti (STP) con soci ingegneri o architetti devono parimenti registrarsi a Inarcassa e presentare la dichiarazione annuale del volume d'affari, senza obblighi contributivi diretti in capo alla società. La STP applica in fattura la maggiorazione a titolo di contributo integrativo in proporzione alla quota di partecipazione dei soci professionisti (riproporzionata escludendo eventuali soci non professionisti, art. 5-bis Reg. Generale Previdenza). I soci professionisti non assoggettati ad altra previdenza obbligatoria si iscrivono e contribuiscono esclusivamente a Inarcassa: dal 1° gennaio 2015 il reddito da partecipazione in STP costituisce reddito professionale soggetto a contributo soggettivo, oltre al contributo integrativo proporzionale alla quota di partecipazione.

6.8. Convenzioni Inarcassa

Inarcassa mette a disposizione di iscritti, pensionati e, in alcuni casi, anche non iscritti e società professionali una serie di convenzioni con partner selezionati per condizioni commerciali agevolate.

Tra i servizi finanziari in convenzione: finanziamenti per i contributi previdenziali e per l'attività professionale, mutui, la Inarcassa Card (che consente anche il versamento online dei contributi), prestiti contro cessione del quinto della pensione, prestiti personali e conti correnti.

Inarcassa offre una copertura sanitaria base gratuita, estendibile con un Piano Sanitario Integrativo a pagamento e al proprio nucleo familiare, riservata ai professionisti in regola con gli adempimenti contributivi.

Tramite una Sottosezione dedicata del Fondo di Garanzia PMI, realizzata con Cassa Depositi e Prestiti, Inarcassa integra la garanzia sui finanziamenti per capitale circolante o investimenti professionali richiesti da

iscritti, associazioni e società professionali.

Il servizio di cessione del quinto è rivolto a pensionati e pensionandi Inarcassa, anche per la regolarizzazione di debiti previdenziali verso la Cassa.

Attraverso l'investimento nel Fondo Infrastrutture per la Crescita gestito da Azimut Libera Impresa SGR, gli iscritti possono ottenere sconti dal 3% al 20% su corsi di laurea, scuole internazionali, strutture termali, ospedali, telemedicina e senior housing.

Tramite l'adesione a EMAPI (Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani), iscritti, pensionati e familiari possono accedere a servizi di mutua assistenza a premio volontario.

Operativa dal 2012, la Fondazione Inarcassa promuove e sostiene la libera professione tramite una quota del contributo integrativo, offrendo ulteriori convenzioni consultabili su https://fondazioneinarcassa.it/it/convenzioni.

6.9. Riscatto di laurea

Il riscatto (artt. 4, 12 e 27 del Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni) consente di aumentare l'anzianità di iscrizione, per anticipare il pensionamento o incrementare la contribuzione utile. Richiede di essere iscritti al momento della domanda, privi di copertura previdenziale nei periodi richiesti e di non aver già riscattato lo stesso periodo presso altra gestione, oltre ad essere in regola con le dichiarazioni reddituali. Sono riscattabili: il corso legale di laurea (massimo 5 anni, un solo titolo, comprensivi degli anni fuori corso); il servizio militare e i servizi equiparati, incluso il civile sostitutivo; i periodi di lavoro all'estero non altrimenti pensionabili o ricongiungibili; i periodi per i quali è stata esercitata la deroga al versamento dei contributi soggettivi minimi (questi ultimi riscattabili solo per intero). Il riscatto può essere totale, parziale o non continuativo, ma non può essere esercitato due volte per lo stesso periodo; i relativi contributi sono in parte deducibili fiscalmente.

6.10. La ricongiunzione, totalizzazione e cumulo contributivo

Esistono tre strumenti alternativi per unificare i contributi versati presso diverse gestioni previdenziali ai fini di un'unica pensione: la ricongiunzione, la totalizzazione e il cumulo contributivo.

La ricongiunzione (Legge n. 45/1990; artt. 19, 26 e 27 del Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni) consente di unificare presso un'unica gestione tutti i contributi maturati in due o più enti previdenziali, su domanda dei liberi professionisti prima della pensione (o dei superstiti entro due anni dal decesso). Può essere richiesta presso la gestione in corso o, al compimento dell'età pensionabile, presso altra gestione con almeno 10 anni di iscrizione e contribuzione continuativa obbligatoria; di norma è esercitabile una sola volta. Deve riguardare per intero tutti i periodi assicurativi (obbligatori, volontari, figurativi e da riscatto), maggiorati di un interesse annuo composto del 4,5%; non sono ricongiungibili i periodi della Gestione Separata INPS o già utilizzati o liquidati ai fini pensionistici. Per i periodi esteri opera, all'interno dell'UE, la totalizzazione europea (Reg. CE 883/2004); i periodi non altrimenti pensionabili possono essere oggetto di riscatto presso Inarcassa.

La totalizzazione (D.Lgs. n. 42/2006), gratuita e alternativa alla ricongiunzione, consente di cumulare tutti i periodi assicurativi maturati presso più gestioni, comprese la Gestione Separata INPS, per ottenere un'unica pensione (vecchiaia, anzianità, inabilità o indiretta ai superstiti), liquidata da ciascuna gestione in proporzione alla rispettiva anzianità contributiva e pagata dall'INPS. Non è ammessa la totalizzazione parziale, né la coesistenza con la ricongiunzione già avviata. Il cumulo contributivo (Legge n. 228/2012, come modificata dalla Legge n. 232/2016), esteso ai liberi professionisti dal 2017 e parimenti gratuito, consente di sommare senza oneri i periodi assicurativi maturati presso più gestioni (INPS, Gestione Separata, Casse professionali) per un'unica pensione (vecchiaia, anticipata, inabilità o indiretta ai superstiti), erogata dall'INPS con oneri ripartiti tra le gestioni coinvolte; non è ammesso per chi sia già titolare di un trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate.

7. STRUMENTI DI AUSILIO ALLA PROFESSIONE

7.1. Certificazioni: CERTING, Livelli di Certificazione e i requisiti di accesso

CERTING è l'Agenzia Nazionale del CNI per la certificazione volontaria delle competenze professionali, accreditata da Accredia secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, basata su verifica documentale e colloquio finale, attiva in numerosi ambiti dell'ingegneria (strutture, ambiente, energetica, sicurezza, informazione, ecc.). Sono previsti due livelli: BASE (almeno 4 anni di esperienza post-laurea, di cui 2 nel comparto) e ADVANCED (almeno 7 anni, di cui 5 nell'area di specializzazione). CERTing rilascia inoltre le certificazioni di premialità Esperto in Edilizia Sostenibile Italiana (EES) ed Esperto in Building Information Modeling (BIM), e aderisce alla rete europea ENGINET, che favorisce il mutuo riconoscimento delle competenze a livello internazionale.

7.2. Agevolazioni: WorkING

WorkING (https://www.cni-working.it) è la piattaforma della Fondazione CNI che favorisce l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per le competenze ingegneristiche, consente di caricare il proprio CV, individuare colleghi per la formazione di RTI/ATI nelle gare, consultare le politiche attive regionali e un cruscotto interattivo sull'occupazione ingegneristica, realizzato con Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.

7.3. Convenzioni Nazionali (Assicurazione RACing, ecc.)

RACing è il programma assicurativo collettivo ideato dal CNI per gli iscritti che svolgono attività libero professionale o sono dipendenti pubblici con mansioni tecniche, gestito con il broker Aon, con tariffe agevolate per i giovani ingegneri e un servizio Claims Department dedicato alla gestione dei sinistri. Informazioni e preventivi sono disponibili su www.mying.it e su www.ingegneri.aon.it.

La convenzione CERBERO, stipulata tra Fondazione CNI e Galgano S.p.A., consente agli iscritti di richiedere tramite piattaforma online le garanzie fideiussorie obbligatorie per la partecipazione agli appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023): anticipazione contrattuale, definitiva, provvisoria e rata di saldo, per appalti pubblici, privati, subappalti e concessioni, accessibili dall'area personale di MyIng.

7.4. EURING

Il titolo EUR ING, rilasciato da ENGINEERS EUROPE, certifica la competenza degli ingegneri a livello internazionale, ne facilita la mobilità professionale e fornisce informazioni sui percorsi formativi ai potenziali datori di lavoro. La candidatura, riservata agli iscritti a un Ordine aderente a ENGINEERS EUROPE tramite il CNI, richiede un titolo di studio incluso nel database EEED e un totale di almeno 10 anni tra istruzione ed esperienza professionale (es. 7+3 o 5+5), con presentazione online (https://euring.engineerseurope.com/) e un costo di 300 euro + IVA.

8. SERVIZI A FAVORE DEGLI ISCRITTI

8.1. La Posta Elettronica Certificata (PEC)

Tutti gli iscritti agli Albi hanno l'obbligo di un domicilio digitale (PEC), pena la sospensione dall'Albo (art. 29 Decreto Semplificazioni). Tramite convenzione con Aruba PEC, la Fondazione CNI offre gratuitamente a tutti gli iscritti una casella @ingpec.eu (1 GB inbox, 3 GB archivio), con possibilità di espansione a pagamento e gestione autonoma dei servizi aggiuntivi da www.mying.it.

8.2. La Firma Digitale

La firma digitale, necessaria per il caricamento delle pratiche sui portali istituzionali ed obbligatoria per i titolari di Partita IVA, è disponibile a tariffe agevolate tramite convenzioni CNI con i provider Aruba e Visura, sia nella forma di firma elettronica qualificata locale (smart card o token USB, senza necessità di connessione internet) sia di firma remota (senza hardware, ma priva, con Aruba, del certificato di ruolo professionale).

8.3. La convenzione con UNI

Da più di dieci anni il CNI ha stipulato con l'Ente Nazionale di Normazione UNI una convenzione che consente agli iscritti l'abbonamento all'intero catalogo di norme tecniche o il download della singola norma a tariffe agevolate rispetto al mercato.

8.4. La convenzione con Infordat

Grazie alla convenzione con Infordat, gli iscritti possono consultare i bandi di gara: il servizio Base, gratuito per 30 accessi giornalieri annui non consecutivi (poi a canone agevolato), copre i bandi pubblicati in Italia; il servizio PLUS estende la consultazione ai bandi MEPA, agli Albi fornitori PA e alle gare europee, con un report giornaliero personalizzato via e-mail.

9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

9.1. Il sistema ordinistico

Legge 24 giugno 1923, n. 1395 *– Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti*

Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 *– Approvazione del Regolamento per le Professioni di Ingegnere e di Architetto*

Legge 3 aprile 1926, n. 563 *– Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro*

Regio Decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 *– Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle Professioni di Ingegnere e di Architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti*

Legge 25 aprile 1938, n. 897 *– Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli Albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli Albi*

Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 *– Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali professionali*

Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 *– Modificazione degli Ordinamenti professionali*

Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 *– Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 *– Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*

Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 *– Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini Professionali*

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.*

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 *– Regolamento recante riforma degli Ordinamenti Professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148*

Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 *– Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della Legge 12 novembre 2011, n. 183*

Legge 21 dicembre 1999, n. 526 *– Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europee – Legge comunitaria 1999.*

9.2. Deontologia professionale

Codice Civile: *Libro Quinto – Del Lavoro – Titolo III – Del Lavoro Autonomo (Artt. 2222-2238)*

Decreto Ministeriale 1° ottobre 1948 *– Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri*

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 *– Regolamento recante riforma degli Ordinamenti Professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148*

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia 30 novembre 2012, n. 22 *– Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137*

Nuovo Codice Deontologico – 14.06.2023

9.3. Aggiornamento della Competenza Professionale

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 13*7 – Regolamento recante riforma degli Ordinamenti Professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148*

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 – 15 luglio 2013 *– Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale*

Circolare CNI 13/12/2013, n. 302 *– Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale – LINEE DI INDIRIZZO 1*

Circolare CNI 23/05/2014, n. 376 *– Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale – LINEE DI INDIRIZZO 2*

Circolare CNI 19/11/2014, n. 450 *– Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale – LINEE DI INDIRIZZO 3*

Circolare CNI 29/04/2016, n. 722 *– Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale – LINEE DI INDIRIZZO 4*

Testo unico 2025 *– Linee di Indirizzo per l'Aggiornamento della Competenza Professionale*

9.4. Esercizio della Professione

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 13*7 – Regolamento recante riforma degli Ordinamenti Professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.*

Norme di riferimento per le società di Ingegneria:

- ***Regolamento Generale di Previdenza*** – Artt. 2, 5, 10;
- ***Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36*** – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della *Legge 21 giugno 2022, n. 78*, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- ***Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50*** – Codice dei contratti pubblici;
- ***Decreto 2 dicembre 2016, n. 263*** – Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24,

commi 2 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- ***Legge n. 124 del 4 agosto 2017***, Art. 1 c. 148 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Norme di riferimento per le società tra professionisti:

- ***Regolamento Generale di Previdenza*** – Artt. 2, 3, 5, 5 bis;
- ***Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36*** – *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;*
- **Art. 10** ***Legge 12 novembre 2011, n. 183*** – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*Legge di Stabilità 2012*);
- ***Decreto 8 febbraio 2013, n. 34*** – *Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della Legge 12 novembre 2011, n. 183.*

Norme di riferimento per le società di professionisti:

- ***Regolamento Generale di Previdenza*** – Artt. 2, 3, 5;
- ***Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36*** – *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;*
- ***Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50*** – *Codice dei contratti pubblici;*
- **Decreto** ***2 dicembre 2016, n. 263*** – *Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

Carriera universitaria:

- ***Legge 30 dicembre 2010, n. 240*** – *norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*
- ***Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13*** – *Riforma Gelmini*

9.5. Incarichi e compensi

Legge 4.08.2017 n.124 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Legge 21.04.2023 n.49 – Legge sull'equo compenso.

Legge 24 marzo 2012, n. 27 – *Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (12G0048).*

D.M. 140/2012 – *Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.*

Calcolo del corrispettivo sono:

- ***Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016***;

- ***D.lgs. 31/03/2023, n. 36*** *recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78*;
- ***D.lgs. 31/12/2024, n. 209*** *"Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*;
- *Circolare CNI 76/2023*;
- *Circolare CNI 93/2023.*

9.6. Previdenza

Legge 8 agosto 1995, n. 335 *– Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.*

Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 281 *– Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall'art. 2, comma 30, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.*

Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 *– Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111)*

Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 *– Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.*

9.7. Link utili

- Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI): https://www.cni.it
- Congresso Nazionale Ordini Ingegneri d'Italia: www.congressonazionaleingegneri.it
- Banca Dati CNI: www.cni-online.it/home
- Agenzia CERTING : www.certing.it
- Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi: www.mying.it
- Formazione CNI https://www.formazionecni.it/
- Fondazione CNI: https://www.fondazionecni.it
- Assicurazione Racing: https://www.mying.it/servizi/racing/
- https://www.cni.it/images/Rassegna_stampa/2023/15_10.pdf
- https://www.assicurazioneingegneri.it
- Centro Studi CNI: https://www.cni.it/cni/centro-studi
- NGI – Network Giovani Ingegneri: https://www.cni.it/network-cni
- Ingenio al femminile: https://bando.ingenioalfemminile.it/
- C3i – Comitato Italiano dell'Informazione: https://www.cni.it/cni/c3i
- Rivista "L'Ingegnere Italiano": https://www.cni.it/l-ingegnere-italiano

- Rivista "Il giornale dell'Ingegnere": https://www.cni.it/il-giornale-dell-ingegnere
- Manuale "Ingegneri e rappresentanza":
- https://www.cni.it/ingegneri-e rappresentanza
- Convenzione Aruba PEC: www.pec.it/Convenzioni.aspx
- INARCASSA: www.inarcassa.it
- Gazzetta Ufficiale: www.gazzettaufficiale.it
- Agenzia per l'Italia Digitale (DigitPA): www.agid.gov.it
- Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti Italiani www.aniai.org
- INI-PEC: www.inipec.gov.it
- Ministero della Giustizia: www.giustizia.it
- Dipartimento della Protezione Civile: www.protezionecivile.gov.it
- ENGINEERS EUROPE: European Federation of National Engineering Association – www.engineerseurope.com
- WFEO: World Federation of Engineering Organizations – www.wfeo.org
- ECEC: European Council of Engineers Chambers – www.ecec.net
- ECCE: European Council of Civil Engineers – www.ecceengineers.eu

9.8. CNI e attività di comunicazione esterna

L'ufficio stampa è il principale canale di comunicazione del CNI verso i media, con la produzione regolare di comunicati e rassegne stampa (https://www.cni.it/media-ing/comunicati-stampa, https://www.cni.it/media-ing/rassegna-stampa).

9.9. Attività editoriale

Il CNI edita due testate: "Il Giornale dell'Ingegnere", mensile rivolto agli ingegneri (dal 2018 sotto il controllo diretto del CNI, https://www.cni.it/il-giornale-dell-ingegnere), e "L'Ingegnere Italiano", rivista quadrimestrale scientifico-monografica, organo ufficiale storico del Consiglio Nazionale (https://www.cni.it/l-ingegnere-italiano).

9.10. Pubblicazioni

Il CNI cura inoltre pubblicazioni tecniche legate ai Gruppi di Lavoro e l'opera in tre volumi "Ingegneri e rappresentanza", dedicata alla storia del sistema ordinistico (https://www.cni.it/ingegneri-e-rappresentanza, https://www.cni.it/pubblicazioni-cni).

9.11. Social

La Fondazione CNI cura la testata politico-istituzionale "affaritecnici.it" (lanciata nel 2021), una rassegna stampa quotidiana e una Nota mensile di approfondimento, entrambe fruibili su MyIng, oltre ai canali social

Facebook, LinkedIn e Telegram (@FondaCNI).

MyIng (www.mying.it) è la piattaforma digitale della Fondazione CNI per la gestione di formazione, lavoro, news, bandi, assicurazione e convenzioni, con possibilità di iscrizione alla newsletter.

Il CNI presidia quattro canali social (dati al 18.06.2026): LinkedIn (25.085 follower), Facebook (6.607), Instagram (1.966) e YouTube (557 iscritti). LinkedIn è il canale di riferimento istituzionale, rivolto soprattutto a professionisti junior e mid-level; Facebook ha un pubblico più maturo e a prevalenza maschile; Instagram intercetta il pubblico più giovane, con una componente femminile più rilevante.

Facebook Fondazione CNI: https://www.facebook.com/FondazioneCNI/

LinkedIn Fondazione CNI: https://www.linkedin.com/company/fondazionecni/?viewAsMember=true

Canale Telegram: https://t.me/FondaCNI

Canale Youtube Fondazione CNI: https://www.youtube.com/@fondazionecni

CNI:

https://www.facebook.com/ConsiglioNazionaleIngegneri/

https://www.linkedin.com/company/consiglio-nazionale-ingegneri/

https://www.instagram.com/cningegneri/

https://www.youtube.com/@cningegneri

Network Giovani:

https://www.instagram.com/ngi_network_giovani_ingegneri/

https://www.facebook.com/p/Network-Giovani-Ingegneri-100064333885687/

NETWORK GIOVANI INGEGNERI

STARTER KIT
GUIDA PRATICA PER GIOVANI INGEGNERI

CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

PRIMA EDIZIONE

Manuale operativo per agevolare l'inserimento del Giovane Ingegnere nella professione

inquadra per consultare la versione integrale

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

FONDAZIONE
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri - Via XX Settembre, 5 - 00187 Roma
info@fondazionecni.it